

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## **Art. 1 DENOMINAZIONE**

È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "ANANDA ASSOCIAZIONE", di seguito detta "Associazione".

## **Art. 2 SEDE - DURATA**

L'associazione ha sede legale in Nocera Umbra (PG), Via Montecchio, 61, la sua durata è illimitata. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

## **Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Le finalità della Associazione si esplicano nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana pur potendo la stessa, occasionalmente, assumere iniziative in tutto il mondo.

L'Associazione persegue fini educativi e culturali, di solidarietà e pluralismo, di ricerca etica e spirituale, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 383/2000 di disciplina delle Associazioni di promozione sociale. In particolare ha come scopi:

1. Promuovere lo sviluppo della solidarietà umana attraverso la pratica del volontariato e la diffusione dei principi di vita spirituale secondo gli insegnamenti dello yoga e della "Realizzazione del Se", così come proposti da Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda ed i loro discendenti spirituali;
2. Aiutare tutti gli esseri umani a crescere in un comune ideale di fratellanza universale e promuovere un'integrazione culturale e spirituale tra le nazioni e i popoli;
3. Svolgere attività educative e culturali dirette a realizzare l'armonia fisica, mentale e spirituale della persona umana attraverso:
  - 3.1 Seminari e incontri di meditazione e yoga;
  - 3.2 Corsi di lavoro e studio sulla vita comunitaria;
  - 3.3 Corsi di nutrizione e cucina vegetariana;
  - 3.4 Seminari di scienze vediche, compresa l'ayurveda, l'astrologia;
  - 3.5 Seminari, conferenze e manifestazioni culturali, artistiche e musicali;
  - 3.6 L'organizzazione di viaggi e pellegrinaggi a contenuto culturale e religioso;

### 3.7 La pubblicazione e distribuzione di prodotti editoriali e audiovisivi in genere.

4. Promuovere l'integrazione uomo-natura attraverso iniziative dirette alla conoscenza e alla valorizzazione e tutela dei beni ambientali con particolare riferimento al patrimonio naturale;
5. Promuovere i valori spirituali propri del messaggio di Francesco d'Assisi, favorendo la conoscenza e lo studio dei beni culturali appartenenti alla tradizione francescana;
6. Promuovere e gestire, in Italia e all'estero, centri e comunità spirituali di fratellanza mondiale basati su cooperazione e amicizia, alti ideali e vita semplice, verità e amore verso Dio e il prossimo;
7. Favorire la crescita spirituale delle persone, promuovere l'applicazione pratica dei principi spirituali nella vita quotidiana, sostenere il benessere fisico, mentale e spirituale dell'individuo, anche mediante l'erogazione di premi e borse di studio, i cui criteri di assegnazione saranno fissati da regolamento interno stabilito dal Consiglio Direttivo dell'associazione e ratificato dall'Assemblea nella prima riunione successiva.

L'Associazione pone in essere ogni tipo di iniziativa ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi statutari ed in particolare si propone di:

- a) Organizzare servizi di accoglienza presso la propria sede o in altri luoghi stabiliti dal Consiglio Direttivo provvedendo alla sistemazione degli ospiti in alloggi di proprietà o condotti in affitto, anche mediante forme di accoglienza all'aria aperta, ed alla somministrazione di cibo esclusivamente vegetariano;
- b) Svolgere corsi di formazione e qualificazione di insegnanti di yoga, di meditazione ed altre discipline spirituali;
- c) Organizzare scuole private per bambini;
- d) Realizzare scuole o centri di salute e guarigione basati sull'integrazione fra corpo, mente e anima.

Il contributo richiesto per le varie attività offerte sarà determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo e potrà essere eccedente il mero costo. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### **Art. 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per realizzare i propri scopi statutari, l'Associazione potrà compiere ogni operazione ritenuta utile o necessaria a tal fine e in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- Acquistare beni mobili ed immobili in Italia e all'estero;

- Stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o lungo termine;
- Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- Gestire le proprietà immobiliari urbane ed agricole;
- Realizzare costruzioni ed impianti necessari o utili per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- Dare in gestione a terzi i propri beni;
- Prestare garanzie reali nell'ambito di operazioni creditizie, anche in favore di soggetti terzi che esercitano anche attività commerciali;
  1. Potrà, inoltre concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito per se stessa e/o altri Enti associativi con finalità analoghe od affini.
  2. Nello svolgimento delle attività istituzionali l'Associazione intrattiene stretti rapporti di collaborazione con la "Fondazione Ananda Europa" con sede in Nocera Umbra (PG) e con "Ananda Church of Self-Realization" con sede in California.

## **Art. 5 - I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, indipendentemente dal loro credo religioso che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento e a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi dell'associazione. Possono, altresì, chiedere di essere ammessi a far parte dell'Associazione, le Organizzazioni e gli Enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, il cui statuto preveda il perseguimento, in tutto o in parte, delle medesime finalità assunte dall'Associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di ammissione e annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, ed al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Ci sono quattro categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale né al pagamento della quota annuale. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.
- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- **Soci benemeriti:** sono nominati dal Consiglio direttivo tra coloro che si sono distinti in modo particolare per attività o contribuzioni in favore dell'associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.
- **Soci residenti:** sono nominati dal Consiglio direttivo tra coloro che ne fanno richiesta e possiedono tutti i requisiti e si impegnano a rispettare le norme stabilite da apposito regolamento interno all'uopo redatto dal Consiglio Direttivo. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, perdurando i requisiti innanzi indicati. Non è soggetta ad iscrizione annuale né al pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo entro il giorno quindici gennaio di ogni anno.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte in maniera totalmente libera e gratuita a titolo di volontariato.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Art. 6 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione e chiederne, a proprie spese, una copia. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile.

Gli associati hanno diritto di ricevere i notiziari che informano circa le attività dell'associazione e di partecipare alla vita ed alle attività proposte nei termini specificati dai notiziari.

### **Art. 7 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

### **Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La qualifica di socio ordinario può venir meno per i seguenti motivi:

- Per decadenza automatica, qualora entro il 15 gennaio di ogni anno non venga rinnovata l'iscrizione all'associazione e non venga versata la quota annuale. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il 15 febbraio di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
- Per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- Per dimissioni spontanee mediante comunicazione scritta da inviare, in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio Direttivo. Il socio non è liberato, senza deliberazione del Consiglio Direttivo, dagli obblighi assunti nei confronti dell'associazione;
- Per morte dell'associato.

Oltre ai motivi innanzi indicati, le Organizzazioni e gli Enti perdono la loro qualità di socio per le seguenti cause:

- estinzione dell'organizzazione o ente Socio;
- mutamento dell'oggetto sociale dell'organizzazione o ente Socio in modo tale che non si identifichi, nemmeno in parte, con quello dell'Associazione.

Per qualunque causa venga a cessare il suo rapporto associativo, il socio di qualsiasi natura o i suoi eredi ed aventi causa non possono ripetere all'associazione quanto ad essa versato per contribuzioni o a qualunque titolo, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI**

L'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione si conformano a principi di democraticità e trasparenza.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei revisori, qualora l'Assemblea decida di nominarlo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 10 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, benemeriti, ordinari, residenti. È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale o in altro luogo, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

1. Avviso scritto da pubblicare sul sito Web Internet dell'Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante l'invio per posta elettronica all'indirizzo internet dichiarato dal socio all'atto dell'iscrizione, oppure mediante affissione nei locali della sede sociale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Lo stesso nomina un segretario, tra i presenti, per la redazione del verbale.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) Quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e l'ora ove si tiene la riunione, in prima ed in seconda convocazione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in

seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea:

- a) Approva il bilancio;
- b) Detta le direttive generali per il funzionamento e lo sviluppo dell'associazione;
- c) Elege i componenti del Consiglio Direttivo e nomina i componenti del Collegio dei Revisori, qualora ne sia stata decisa la costituzione;
- d) Delibera le modifiche al presente Statuto e su ogni ordine del giorno sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- e) Delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;

Per le modifiche del presente statuto l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Tali deleghe non possono essere conferite ai membri del Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario appositamente nominato dal Presidente. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, nonché da notaio se trattasi di Assemblea straordinaria, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea tra gli associati e composto da tre a sette membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri eletti al Consiglio scelgono tra di loro il Presidente, un vice presidente, un segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo per la loro opera di amministratori, salvo il rimborso delle spese sostenute.

In caso di morte, rinuncia, decadenza, impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un membro del Consiglio, quest'ultimo viene reintegrato mediante cooptazione di un associato nella carica di Consigliere. Tale cooptazione viene sottoposta alla ratifica dell'assemblea nella prima riunione successiva alla cooptazione.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire a stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta; in tal caso uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede dell'Associazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi i fax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Associazione.

La decisione deve ritenersi formata nel momento in cui siano regolarmente pervenute presso la sede sociale le risposte di tutti gli aventi diritto o, in mancanza, alla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale deve pervenire il consenso.

Le delibere del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e devono avere il voto della maggioranza dei presenti in carica, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per delega.

Il Consiglio direttivo, salve le specifiche competenze attribuite per legge o per statuto agli altri organi sociali, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Può, pertanto (intendendosi l'elencazione seguente esemplificativa e non tassativa): acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, a trattativa privata, a licitazione privata e a pubblici incanti; affrancare censi e canoni; accendere mutui e garanzie reali; riscuotere ed impiegare capitali; locare e affittare immobili, anche oltre i nove anni; nominare procuratori, avvocati e consulenti di varia natura; stare in giudizio in cause sia attive che passive.

Spetta inoltre al Consiglio:

- a) Curare la tenuta dei libri contabili e sociali;



- b) Redigere e presentare all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- c) Deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci per incompatibilità e decadenza;
- d) Nominare i soci benemeriti e i soci residenti;
- e) Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- f) Rilasciare certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per i soci stranieri;
- g) Stabilire l'entità delle quote sociali d'ammissione e di quelle annuali.

Il consiglio direttivo può delegare il compimento di determinati atti ad uno o più dei suoi membri.

### **Art. 12 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea ed a compiere gli atti ad esso attribuiti dallo statuto o ad esso delegati dagli organi collegiali.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ne fa le veci con le stesse competenze e attribuzioni.

### **Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI**

L'assemblea può nominare ogni tre anni un Collegio dei Revisori composto da tre membri, soci o non soci, per il controllo dell'amministrazione della contabilità sociale.

I revisori, ove nominati, eleggono nel loro seno un presidente e redigono una relazione al bilancio annuale predisposto dal Consiglio direttivo.

Essi hanno il potere di accertare in qualsiasi momento le consistenze di cassa e di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I revisori sono rieleggibili.

### **Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
  - d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.
  3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

## **Art. 15 - ESERCIZIO E BILANCIO**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, entro i successivi 3 mesi il consiglio direttivo dovrà redigere il bilancio e sottoporlo all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Nel bilancio devono essere iscritti i beni appartenenti all'associazione a qualunque titolo pervenuti. Al bilancio dovrà accompagnarsi un rendiconto del Consiglio direttivo sulla gestione e una relazione del Collegio dei Revisori se nominato.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra

Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

#### **Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.